




Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Direzione Casa Circondariale

VERONA



Regolamento Interno



Sommario

| | |
|--|----|
| Art. 1 Fonti normative del regolamento interno | 3 |
| Art. 2 Orari di apertura e di chiusura dell'istituto | 3 |
| Art. 3 Controlli sulle persone che accedono all'istituto o ne escono | 3 |
| Art. 4 Custodia aperta "Regime aperto" | 4 |
| Art. 5 Custodia chiusa "Regime chiuso" | 4 |
| Art. 6 Orari di organizzazione della vita quotidiana | 4 |
| Art. 7 Casi di uso del corredo di proprietà ed effetti che possono essere usati | 5 |
| Art. 8 Generi ed oggetti di cui è consentito il possesso e la ricezione | 6 |
| Art. 9 Modalità di controllo dei pacchi | 7 |
| Art. 10 Affissioni consentite | 7 |
| Art. 11 Giochi consentiti | 8 |
| Art. 12 Colloqui con familiari, conviventi ed altre persone | 8 |
| Art. 13 Tempi e modalità particolari per la corrispondenza telefonica | 9 |
| Art. 14 Tempi e modalità particolari per la corrispondenza epistolare e telegrafica | 9 |
| Art. 15 Informazione e servizio di biblioteca | 9 |
| Art. 16 Accesso ai servizi di bagno o di doccia | 10 |
| Art. 17 Servizio sanitario | 10 |
| Art. 18 Servizi di barberia e di parrucchiere | 11 |
| Art. 19 Servizio di lavanderia e cambio della biancheria | 11 |
| Art. 20 Servizio per l'ordinazione e l'acquisto dei prodotti consentiti | 11 |
| Art. 21 Servizio di cucina | 12 |
| Art. 22 Servizio della biblioteca | 12 |
| Art. 23 Attività culturali, ricreative e sportive | 13 |
| Art. 24 Casi di perquisizione ordinaria | 14 |
| Art. 25 Perquisizione di locali | 14 |
| Art. 26 Modalità di sorteggio delle rappresentanze dei ristretti e internati | 14 |
| Art. 27 Modalità degli interventi di trattamento | 16 |
| Art. 28 Istruzione scolastica e formazione professionale | 16 |
| Art. 29 Lavoro | 17 |
| Art. 30 Religione | 18 |
| ALLEGATO A PATTO DI RESPONSABILITA' | 20 |
| ALLEGATO B TABELLE A, B, C, D, E | 21 |
| Tabella A GENERI E OGGETTI CONSENTITI TRAMITE ACQUISTO E/O POSSESSO (Art. 7) | 21 |
| Tabella B GENERI ED OGGETTI DI CUI E' CONSENTITO IL POSSESSO E LA RICEZIONE (Art. 8) | 22 |
| Tabella C OGGETTI E GENERI PER L'IGIENE DELLA PERSONA CONSENTITI (Art. 8) | 23 |
| Tabella D TABELLA DEI GENERI E OGGETTI RICEVIBILI A MEZZO PACCO (Art. 8) | 24 |
| Tabella E VESTIARIO E CORREDO PERSONALE DI CUI NON E' CONSENTITA LA RICEZIONE (Art. 8) | 25 |

Art. 1
Fonti normative del regolamento interno

1. Il presente regolamento interno è emanato in attuazione degli articoli 16.20 e 31 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, e degli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 21, 36, 37, 67, e 74 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, e loro successive modificazioni.

Art. 2
Orari di apertura e di chiusura dell’istituto
(art. 36, comma 2, lettera), Reg. Esecuz.)

1. L’orario di apertura dell’istituto è alle ore 06.00 e quello di chiusura è alle ore 24.00.
2. Durante il periodo di chiusura, nessuno può accedere all’istituto o uscire, ad eccezione:
 - a) del personale dipendente dall’amministrazione: in particolare è previsto il movimento del personale per traduzioni e piantonamenti relativi a ricoveri urgenti in luogo esterno di cura;
 - b) dei ristretti e internati che rientrano, anche tardivamente, dalla semilibertà, dal permesso, dalla licenza o dal lavoro all’esterno, nonché di coloro che si costituiscono spontaneamente;
 - c) dei ristretti e internati che ciò debbano fare per recarsi al lavoro all’esterno;
 - d) delle persone che ciò debbano fare per ragioni del loro ufficio o servizio;
 - e) devono, comunque, essere sempre adottate tutte le necessarie cautele, secondo le disposizioni generali e particolari relative alle modalità di esecuzione del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.
3. Fuori dei casi di cui al comma 2, durante il periodo di chiusura, l’ingresso o l’uscita dall’Istituto, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati dalla Direzione.

Art. 3
Controlli sulle persone che accedono all’istituto o ne escono
(art. 16 O.P. e art. 37, comma 3, Reg. Esecuz.)

1. Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, accedono o escono dall’istituto devono essere identificate mediante valido documento di riconoscimento.
2. Per l’accesso all’istituto, è necessario il riconoscimento del titolo che legittima l’ingresso della persona, le cui generalità sono trascritte nell’apposito registro.
3. Le persone di cui al comma 1 sono sottoposte al controllo mediante apparecchio rilevatore di oggetti metallici, salvo i casi in cui sia necessario

tutelare la salute delle persone da controllare; analogo controllo deve essere fatto sugli oggetti autorizzati all'ingresso. E' vietato l'ingresso di borse, borselli e contenitori di qualsiasi genere tranne i casi in cui siano necessari per espletare l'esercizio del proprio ufficio e siano facilmente ispezionabili.

4. In caso di fondati motivi di sicurezza, ovvero di fondato sospetto che il visitatore, anche involontariamente, sia portatore di oggetti o generi di cui è vietata l'introduzione nell'istituto, si procede al controllo sulla persona.
5. Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che effettua il controllo sulla persona e quello che vi assiste deve essere dello stesso sesso della persona da controllare; tale controllo deve essere effettuato nel rispetto della dignità della persona, in osservanza della normativa vigente e tenendo conto, altresì, dell'età, del sesso e delle condizioni fisiche della persona da controllare.
6. Non è consentito l'ingresso in istituto alle persone che si rifiutano di sottoporsi ai prescritti controlli.

Art. 4

Custodia aperta "Regime aperto"

All'atto d'ingresso in istituto il detenuto "nuovo giunto" dovrà sottoscrivere il *patto di responsabilità*, che si allega e costituisce parte integrante del regolamento. (**Allegato A**)

La custodia aperta comporta l'apertura delle camere detentive nella fascia oraria compresa dalle ore 9.00 alle ore 21.00, con possibilità di differenziazione degli orari in base alle esigenze di gestione e di ordine e sicurezza garantendo sempre un'apertura minima di 8 ore. È prevista la chiusura della camera di pernottamento durante la somministrazione del vitto.

Art. 5

Custodia chiusa "Regime chiuso"

Per quanto concerne la custodia chiusa è stata individuata la sezione 2 corpo 2 per l'allocatione dei ristretti e internati che, per motivi disciplinari o di nocumento per l'ordine e la sicurezza, vengono considerati non meritevoli della custodia aperta. L'assegnazione e la permanenza presso la sezione a custodia chiusa viene valutata dal GOT.

Art. 6

Orari di organizzazione della vita quotidiana

(artt. 10, comma 1, 11, comma 2, e 36, comma 2, lettera b) ed e), Reg. Esecuz.)

1. L'organizzazione della vita quotidiana dei ristretti e internati che non svolgono attività lavorativa è regolata secondo i seguenti orari:
 - alle ore 07.00 inizio attività;
 - dalle ore 07.30 alle ore 08.00 prima colazione;

- dalle ore 09.00 alle ore 11.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 (orario invernale) e dalle 13.30 alle 17.00 (orario estivo) permanenza all'aperto;
 - dalle ore 11.30 alle ore 13.00 pranzo;
 - dalle ore 18.00 alle ore 19.00 cena;
 - dalle ore 22.00 alle ore 06.30 riposo notturno.
2. L'organizzazione della vita quotidiana dei ristretti e internati che espletano attività lavorativa è regolata attraverso l'individuazione d'una fascia oraria nella massima estensione: sette giorni su sette dalle ore 7.00 alle ore 21.00. All'interno della stessa vengono definiti degli orari determinati dalla specificità delle varie mansioni.
 3. Lo svolgimento delle attività sportive e/o trattamentali viene regolamentato dalla seguente fascia oraria di massima:
 - sette giorni su sette dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00.
 4. Le attività lavorative dipendenti da ditte esterne seguiranno la seguente fascia oraria: sette giorni su sette dalle ore 7.30 alle ore 17.30. Detta fascia oraria subirà delle variazioni a seconda della specificità del lavoro e/o dalle necessità di produzione o per necessità corredate ad attività produttive anche stagionali, come ad esempio tutte le attività produttive legate al forno interno all'istituto. In tal caso l'orario dell'attività lavorativa sarà articolata nelle 24 ore.
 5. Per l'art. 21 svolto all'interno dell'istituto lo svolgimento dell'attività lavorativa avviene dalle ore 07.00 alle ore 20.00.
Per l'art. 21 svolto all'esterno l'orario sarà quello previsto dal programma di trattamento.
 6. Per gli iscritti ai corsi d'istruzione o di addestramento professionale, le lezioni si svolgono nella seguente fascia oraria di massima dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00.

Art. 7

Casi di uso del corredo di proprietà ed effetti che possono essere usati

(art. 10, comma 1, Reg. Esecuz.)

1. Su autorizzazione del Direttore, o, per sua delega, del responsabile dell'area sicurezza, ai ristretti e internati può essere consentito l'uso di corredo di loro proprietà, purché pulito e conveniente e di cui ne sia consentito l'ingresso in istituto.
2. Gli effetti di corredo di proprietà dei quali può essere autorizzato l'uso sono, a titolo puramente esemplificativo: asciugamani+ospite (no teli), accappatoi senza cappuccio e senza cintura, pigiama, biancheria, camicie, calze, fazzoletti, scarpe e pantofole.
Su prescrizione medica può essere autorizzato l'uso di lenzuola e coperte personali. **(Tabella A)**
3. E' consentito, altresì, previa prescrizione medica, l'uso di ausili sanitari (es tutori e/o fasce elastiche), ausili ortopedici o altro che il personale medico

ritenga necessario al fine della tutela e salvaguardia della salute del ristretto. Detto materiale sarà sottoposto al controllo tramite metal detector.

Art. 8

Generi ed oggetti di cui è consentito il possesso e la ricezione

(art. 14 Reg. Esecuz.)

1. I ristretti e internati possono tenere la fede o l'anello nuziale (di valore affettivo e modico valore), l'orologio (di scarso significato economico, privo di cronografo). Altri oggetti di particolare valore morale ed affettivo, purché non abbiano, complessivamente, un consistente valore economico e purché siano beni non atti ad offendere, o ad arrecare pregiudizio per l'ordine o la sicurezza o danno alla propria o altrui persona dovranno essere autorizzati dalla Direzione. **(Tabella B)**
2. I ristretti e internati possono acquistare prodotti e oggetti, elencati nell'apposita lista mod. 72, o presso l'impresa di mantenimento operante in istituto, oppure presso servizi commerciali con i quali la Direzione stipulerà accordi. **(Tabella C)**
3. L'acquisto di materiali paramedici (calze elastiche, tutori, plantari, ecc.) o generi alimentari specifici (per diabetici e celiaci, ecc.) è subordinato a documentazione e autorizzazione della sanità penitenziaria.
4. Ciascun detenuto e ristretto può ricevere più pacchi al mese. Il peso complessivo non può superare i 20 Kg. al mese. E' consentito ricevere capi di abbigliamento e generi alimentari di consumo comune che possono essere controllati senza essere manomessi e che non necessitano di refrigerazione.
5. I pacchi devono essere confezionati con materiali tali da consentire l'agevole apertura per il controllo e la successiva conservazione dei generi ed oggetti in essi contenuti sino al momento della consegna ai destinatari; i materiali dei contenitori di sostanze alimentari devono essere conformi al tipo prescritto dalle disposizioni vigenti in materia, (solo confezioni industriali, trasparenti e sigillate facilmente controllabili).
6. I nominativi dei ristretti e internati che ricevono i pacchi sono iscritti in un apposito registro, in cui sono indicati anche la data di ricezione ed il mittente.
7. È consentito ricevere generi e oggetti, a mezzo pacco, nei limiti di periodicità e di peso stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, come da allegate **Tabelle D, E.**
8. La ricezione degli abiti di proprietà e degli effetti di corredo di proprietà è consentita come da allegate **Tabelle D, E.**
9. E' vietato, a tutela della salute del detenuto e per ragioni di sicurezza interna, l'ingresso di qualunque sostanza alcolica. È consentito l'acquisto di sigarette nel limite massimo di 10 pacchetti (oppure l'equivalente di tabacco in busta) a settimana.
10. I ristretti e internati possono ricevere pacchi provenienti da persone

autorizzate ai colloqui, che fanno parte della famiglia o che provengono da persone preventivamente identificate.

Deve ritenersi ammessa senza particolari limitazioni, indipendentemente dall'avvenuta fruizione dei colloqui, la possibilità di ricevere pacchi, con posta o corriere, fermo restando il riconoscimento del mittente da parte dei ristretti e internati.

Non saranno consegnati i pacchi sprovvisti dell'indicazione del mittente. Saranno resi a spese del detenuto o ristretto, oppure verranno distrutti.

Art. 9

Modalità di controllo dei pacchi

(art. 14 Reg. Esecuz.)

1. Il controllo dei pacchi arrivati tramite colloqui è effettuato, dal personale addetto al servizio, mediante l'apparecchio rilevatore di metalli oppure manualmente.
2. Il latore del pacco deve compilare e sottoscrivere, in triplice copia, un elenco di quanto è contenuto nel pacco. Una copia di tale elenco, firmata dall'addetto al controllo pacchi, viene restituita al latore del pacco. La seconda copia resta al detenuto, la terza firmata per ricevuta dal detenuto, viene conservata agli atti della Direzione con contestuale inserimento nell'applicativo AFIS.
3. Non è consentita la ricezione di generi alimentari pervenuti per pacco postale o per corriere, gli stessi saranno distrutti o a spese dei ristretti e internati su espressa richiesta restituiti al mittente.
4. Per i pacchi ricevuti per posta si applica per la consegna ai ristretti e internati la procedura prevista per quelli depositati in occasione dei colloqui.

Art. 10

Affissioni consentite

(art. 36, comma 2, lettera g), Reg. Esecuz.)

1. Nelle camere di pernottamento, nello spazio di propria pertinenza di ciascun detenuto o ristretto, è consentita l'affissione di immagini, foto, scritti e disegni, purché non siano offensivi della morale (Artt. 528, 529 C.P.), non siano pregiudizievoli per l'ordine, la disciplina o la sicurezza secondo quanto previsto dal vigente Codice Penale e non impediscano al personale di custodia di effettuare i controlli,
2. I materiali affissi nelle camere di pernottamento non devono in alcun modo arrecare danno ai beni mobili e immobili dell'Amministrazione. A tal fine le camere di pernottamento saranno dotate di un pensile per eventuali affissioni.
3. La condotta irregolare dei ristretti e internati in riferimento a quanto sopra potrà essere oggetto di azione disciplinare o legale se necessario.

Art. 11

Giochi consentiti

(art. 36, comma 2, lettera h), Reg. Esecuz.)

1. È consentito ai ristretti e internati di giocare negli appositi spazi a calcio, pallavolo, ping-pong, calcio-balilla.
2. I ristretti e internati possono giocare, nei locali comuni indicati dalla Direzione, a dama, a scacchi, a carte e ad altri giochi di società.
3. Nelle camere di pernottamento è autorizzato soltanto il gioco delle carte.
4. Nell'esercizio dei giochi, è fatto assoluto divieto di effettuare scommesse o di perseguire fini di lucro. È in ogni caso vietato qualunque gioco d'azzardo.

Art. 12

Colloqui con familiari, conviventi ed altre persone

(art. 36, comma 2, lettera f e 39 Reg. Esecuz.)

1. I colloqui si svolgono negli appositi locali e negli spazi verdi nel periodo estivo, sotto controllo a vista e non auditivo del personale della polizia penitenziaria.
 2. I colloqui si effettuano nei giorni ed orari di seguito indicati:
 - tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 14;
 - la domenica, dalle ore 8 alle ore 14, colloqui straordinari di volta in volta programmati.
 3. Qualora risulti comprovata l'impossibilità, da parte di alcuni familiari e conviventi dei ristretti e internati di effettuare i colloqui nei giorni ed orari stabiliti, la Direzione può autorizzare lo svolgimento in occasioni straordinarie.
 4. Per i colloqui con i difensori si applicano le disposizioni in materia contenute nel codice di procedura penale (art. 104) e nelle relative norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari (art. 36).
- I colloqui possono effettuarsi:
- dal lunedì al sabato nella fascia oraria 9-15 salvo che si tratti di primo colloquio in seguito all'arresto o al fermo.
 - possono essere ammessi in altri orari, un giorno alla settimana, in via straordinaria.
5. Per i minori non accompagnati da un familiare viene garantita la fruizione del colloquio con il genitore internato o ristretto previa acquisizione del consenso di uno o entrambi i genitori e applicate le cautele del caso.
 6. Colloqui potranno avvenire anche attraverso videochiamate riservate al circuito della non pericolosità. (Circolare 30.01.2019)

Art. 13

Tempi e modalità particolari per la corrispondenza telefonica

(art. 36, comma 2, lettera f), e 39 Reg. Esecuz.)

1. I colloqui telefonici, autorizzati dalla competente Autorità nei casi e alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione, si effettuano, a spese dell'interessato, tutti giorni dalle ore 09.00 alle ore 21.00, con contatto diretto dell'utenza telefonica del destinatario.
2. Il contatto telefonico è stabilito dal personale dell'istituto tramite utilizzo della scheda telefonica acquistata in precedenza dal detenuto o ristretto e la durata massima della conversazione telefonica è di dieci minuti.
3. La Direzione può autorizzare, eccezionalmente, telefonate oltre i limiti settimanali o al di fuori degli orari previsti per particolari esigenze familiari o per chiamate verso figli minori.

Art. 14

Tempi e modalità particolari per la corrispondenza epistolare e telegrafica

(artt. 36, comma 2, lettera f) e 38 Reg. Esecuz.)

1. Al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza dell'istituto è ammesso in ogni caso l'uso di strumenti idonei a rilevare la presenza di valori, oggetti o sostanze non consentiti, purché sia garantita l'assenza di controlli visivi sullo scritto.
2. La corrispondenza in partenza è attiva nei giorni previsti dall'accordo sottoscritto tra la Società che effettua i servizi postali e l'Amministrazione Penitenziaria.
3. La comunicazione dell'ingresso in istituto, prevista dall'art. 29 della legge e dagli articoli 23, comma 1, e 62 del relativo regolamento di esecuzione, deve essere inoltrata nel più breve tempo possibile e con le modalità in uso.

Art. 15

Informazione e servizio di biblioteca

(art. 18, comma 6, O.P. e art. 21, comma 5, Reg. Esecuz.)

1. Sono resi accessibili ai ristretti e internati, a loro richiesta e spese, nei limiti stabiliti annualmente dal Ministero ai sensi del comma 6 dell'articolo 57 del regolamento di esecuzione e salva la possibilità di deroga nell'ipotesi di cui al comma 7 dello stesso articolo, quotidiani, periodici e libri di ampia diffusione.
2. I quotidiani e i periodici sono forniti alla data della relativa pubblicazione, salvo il diritto di ricevere detta stampa in abbonamento.
3. Ai ristretti e internati è consentito accedere alla biblioteca in gruppi e secondo turni stabiliti dalla Direzione, di regola:
 - dalle ore 08.30 alle ore 11.30 e dalle ore 12.30 alle ore 17.00 dei giorni da Lunedì al Sabato.

Art. 16

Accesso ai servizi di bagno o di doccia

(artt. 8, comma 4, e 36, comma 2, lettera b) e c), reg. esecuz.)

1. E' consentito l'accesso ai servizi di doccia in camera nei giorni dal lunedì al alla domenica dalle ore 7.00 alle ore 19.00 con l'utilizzazione dell'acqua calda. I ristretti e internati fruiranno di numero 1 doccia al giorno. Per i ristretti e gli internati "nuovi giunti" che faranno ingresso in istituto in orari diversi da quelli sopra indicati sarà garantita numero 1 doccia presso l'area matricola.
2. Per esigenze di carattere igienico-sanitarie, può essere imposto l'obbligo della doccia.
3. Per i ristretti e internati che svolgono attività lavorative o che frequentano corsi di istruzione, l'accesso alle docce avviene al termine del turno di lavoro o delle lezioni.

Art. 17

Servizio sanitario

(art. 11 O.P., e art. 36, comma 2, lettera c), Reg. Esecuz.)

1. Fermo restando quanto stabilito dal quinto e sesto comma dell'articolo 11 della legge, dal comma 1 dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione e dalla Carta dei Servizi in vigore, l'assistenza medica è garantita 24 ore al giorno. Le visite mediche vengono effettuate giornalmente negli ambulatori presenti nelle sezioni, di regola dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal Lunedì al Sabato.
Sono sempre garantite le urgenze.
2. Le visite specialistiche potranno essere effettuate all'interno dell'area medica della Casa Circondariale, oppure presso gli ambulatori degli ospedali cittadini.
3. Il medico della Sanità penitenziaria presente in servizio riferisce al Direttore, nell'immediatezza dell'accertamento, le novità di rilievo che interessano la salute dei singoli e della collettività.
4. I ristretti e internati possono chiedere di essere visitati da un medico di fiducia, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del regolamento di esecuzione.
5. Gli infermieri provvedono a somministrare ai ristretti e internati i medicinali prescritti dal medico, avendo cura che gli stessi vengano assunti dagli interessati alla loro presenza.
La somministrazione si effettua:
 - al mattino dalle ore 7.00 alle ore 9.00;
 - a metà giornata, se necessario, dalle ore 11.45 alle ore 12.45;
 - in orario serale, se necessario, dalle ore 19.00 alle ore 22.00.
6. È vietato ai ristretti e internati di detenere medicinali di qualsiasi tipo. I medicinali eventualmente acquistati direttamente dai ristretti e dagli internati, o comunque di loro proprietà, devono essere custoditi nell'armadio dell'ambulatorio e somministrati, secondo prescrizione medica, dagli infermieri.

Art. 18

Servizi di barberia e di parrucchiere

(artt. 8, commi 2 e 4, e 36, comma 2, lettera c), Reg. Esecuz.)

1. L'accesso al servizio di barbiere avviene nei giorni dal lunedì al sabato nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00
2. Il responsabile del servizio deve utilizzare esclusivamente gli strumenti di lavoro a tal fine forniti dalla Direzione, che devono essere riconsegnati al personale addetto al termine del servizio.
3. Ai ristretti e internati è assicurata la fruizione del servizio per il taglio dei capelli, di regola entro 3 giorni dalla richiesta, fermi restando i casi di necessità.

Art. 19

Servizio di lavanderia e cambio della biancheria

(artt. 9 e 36, comma 2, lettera c), Reg. Esecuz.)

1. Tutti gli effetti di casermaggio devono essere lavati a regola d'arte prima di essere consegnati ai ristretti e agli internati che devono usarli.
2. La lavatura ed il cambio della biancheria personale e da letto vengono effettuati una volta la settimana.

Art. 20

Servizio per l'ordinazione e l'acquisto dei prodotti consentiti

(art. 9 O.P. e art. 36, comma 2, lettera c), Reg. Esecuz.)

1. Il servizio sopravvitto viene garantito alla popolazione detenuta dal lunedì alla domenica nella seguente fascia oraria: dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00
L'acquisto di tutti i generi alimentari e non, viene "caricato" su pc tramite programma ministeriale denominato "SICO" al quale si accede attraverso codice personale attribuito al personale di polizia penitenziaria ivi in servizio.
2. Durante i suddetti orari vengono raccolte ed annotate le richieste dei generi ed oggetti che i ristretti e gli internati intendono acquistare tra quelli in vendita presso il locale servizio sopravvitto gestiti in appalto dalla locale impresa di mantenimento, ivi compresi quotidiani e periodici.
Vengono raccolte altresì le richieste dei generi ed oggetti che i ristretti o internati intendano acquistare presso fornitori esterni individuati dalla Direzione.
Al fine d'agevolare le operazioni di acquisto e distribuzione della spesa è stato istituito un calendario delle stesse prevedendo la copertura di tutte le sezioni detentive presenti nel penitenziario nell'arco della settimana.
E' autorizzato l'acquisto di numero una stecca di sigarette a settimana.

L'acquisto e la distribuzione dei generi alimentari c.d. "freschi" (mozzarelle, carne, salumi, verdure..) avviene due volte a settimana mentre, per quanto concerne i generi di lunga conservazione (detersivi, pasta, generi per la pulizia del corpo..), l'acquisto e la distribuzione vengono garantiti una volta a settimana.

Sono altresì garantiti l'acquisto e la distribuzione di generi alimentari legati a documentati regimi dietetici.

3. La Direzione può autorizzare l'acquisto all'esterno e nei limiti di valore consentiti di determinati generi ed oggetti non disponibili presso la locale dispensa.

Art. 21

Servizio di cucina

(art. 9 O.P. e art. 36, comma 2, lettera c), Reg. Esecuz.)

1. Ogni mattina, entro le ore 07:30, alla presenza dei ristretti e internati facenti parte della rappresentanza di cui all'articolo 9 della legge, nonché di un delegato del Direttore, viene effettuato il prelievo dei generi alimentari occorrenti per la confezione del vitto.
2. La rappresentanza di cui al comma 1 prende visione giornalmente della tabella recante l'indicazione della quantità dei generi alimentari spettanti a ciascun ristretto o internato e con l'indicazione, giorno per giorno, del numero complessivo dei ristretti e internati ai quali deve essere somministrato il vitto. Tale pratica deve avvenire al momento della consegna in cucina dei generi per la confezione del vitto.
3. La rappresentanza verifica l'integrale utilizzazione dei generi prelevati per la confezione del vitto.

Eventuali osservazioni verranno annotate sull'apposito registro, da sottoporre giornalmente al visto del Direttore. Qualora, nel corso delle operazioni di controllo, si riscontrassero irregolarità o sorgessero divergenze, viene immediatamente informata la Direzione, per gli opportuni provvedimenti.

4. I ristretti e gli internati, a seguito di diagnosi medica e presentazione di relativa documentazione accertante la necessità di uno specifico regime dietetico, potranno avere un'alimentazione diversificata.

Art. 22

Servizio della biblioteca

(artt. 21 e 36, comma 2, lettera c), Reg. Esecuz.)

1. L'accesso alla biblioteca dell'istituto è consentito dalle ore 08.30 alle ore 11.30 e dalle ore 12.30 alle ore 17.00 dal lunedì al sabato; essa funziona mediante affidamento delle pubblicazioni ai ristretti e internati che ne fanno richiesta, sulla base di elenchi in cui sono indicate le pubblicazioni disponibili.
2. Ogni ristretto o internato non può avere presso di sé più di tre pubblicazioni

- per volta, esclusi i testi per motivi di studio.
3. All'atto della consegna della pubblicazione richiesta viene redatta apposita scheda, recante anche l'indicazione della data e la firma di colui che riceve in consegna la pubblicazione.
 4. I ristretti e gli internati possono tenere i libri ricevuti in lettura per non più di trenta giorni e le riviste e le altre pubblicazioni periodiche per non più di due giorni, salvo deroghe da parte del Direttore, per casi particolari.
 5. In caso di mancata restituzione della pubblicazione ricevuta, ovvero in caso di danni arrecati alla stessa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, ultimo comma, della legge ed agli articoli 72 e 77, comma 1, n. 13), del regolamento di esecuzione. Al fine di ottenere il recupero, anche coattivo, delle pubblicazioni non restituite, su ordine del Direttore sono ammesse l'ispezione della camera e la perquisizione personale.
 6. Nella biblioteca sono tenute a disposizione della popolazione ristretta o internata le copie della legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, e del, presente regolamento interno dell'istituto e delle loro successive modificazioni, nonché di tutte le altre disposizioni attinenti ai diritti e doveri dei ristretti e degli internati ed alla disciplina e al trattamento.
 7. I testi di carattere giuridico (codici), i vocabolari, ed in generale i testi maggiormente richiesti, possono essere consultati solo presso la biblioteca, negli orari e giorni previsti.
 8. E' prevista la figura del bibliotecario, persona da scegliere tra i ristretti e gli internati, a cura della Direzione educativa.
- Il compito è svolto su base volontaria.

Art. 23

Attività culturali, ricreative e sportive

(artt. 36, comma 2, lettera c), e 59 Reg. Esecuz.)

1. Ai ristretti e agli internati è assicurata la visione dei programmi radiotelevisivi la cui programmazione è garantita nelle stanze di pernottamento.
2. La commissione di cui all'articolo 27 O.P. cura l'organizzazione delle attività culturali e ricreative dandone massima informazione a tutte la popolazione detenuta al fine di favorire la migliore riuscita delle attività trattamentali di concerto con la comunità esterna.
Sono nominati dai componenti della Direzione educativa ristretti e internati in art. 71 volti a favorire l'adesione all'offerta culturale e sportiva dell'Istituto.
3. Le attività culturali, ricreative e sportive sono garantite nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Durante il periodo estivo detta fascia oraria potrà essere prolungata fino alle ore 20.00

Art. 24
Casi di perquisizione ordinaria
(art. 74, comma 4, Reg. Esecuz.)

1. La situazione in cui si effettuano le perquisizioni ordinarie dei ristretti e degli internati, in aggiunta a quelle all'atto dell'ingresso dalla libertà e del trasferimento previste, rispettivamente, dal comma 1 dell'art. 23 e dal comma 2 dell'art. 83 del regolamento di esecuzione, sono le seguenti:
 - a) All'atto dell'ingresso in istituto o all'uscita da esso per qualsiasi motivo;
 - b) Prima e dopo i colloqui con i famigliari, conviventi o altre persone;
 - c) Prima e dopo ogni colloquio con operatori penitenziari, magistrati e difensori;
 - d) Prima e dopo lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione, culturali, ricreative, sportive o di rappresentanza;
 - e) Prima e dopo la permanenza all'aperto;
 - f) All'atto dell'uscita dalla sezione o del rientro in essa;
 - g) Prima della dimissione dall'istituto;
 - h) in tutti i casi previsti dal D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82
2. La perquisizione straordinaria dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dall'art 74 c. 5 D.P.R. 230/2000 e nel rispetto delle norme in essere.

Art. 25
Perquisizione di locali
(art. 74, comma 3, Reg. Esecuz.)

1. Le perquisizioni dei locali sono eseguite secondo un piano riservato stabilito dal Direttore e predisposto, giorno per giorno, secondo le effettive esigenze, dal Comandante di reparto.
2. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, n. 8), del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria, le camere dei ristretti e internati e gli altri locali della sezione sono perquisiti ogni qualvolta sia necessario per motivi di ordine e di sicurezza.
3. Può inoltre procedersi a perquisizione in caso di fondato sospetto di possesso di generi o oggetti non consentiti, su disposizione del Direttore o, nei casi di particolare urgenza, il personale procede di sua iniziativa, informando immediatamente il direttore, specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza.

Art. 26
Modalità di sorteggio delle rappresentanze dei ristretti e internati
(artt. 9, 12, 20, 27 e 31 O.P.: e artt. 12, 21, 59, 67 e 71 Reg. Esecuz.)

1. Per ciascuna delle rappresentanze dei ristretti e internati di cui agli articoli 9, 12 e 27 della legge sono sorteggiati, oltre ai componenti effettivi nel

numero stabilito, rispettivamente, dagli articoli 12, comma 1, 21, comma 5, e 59, comma 3, del regolamento di esecuzione, anche i componenti supplenti in uguale numero. Per il rappresentante previsto dall'articolo 20, nono comma, della legge, viene sorteggiato un solo supplente.

Delle rappresentanze deve far parte anche una ristretta o internata.

2. Quando per alcuni rappresentanti sussiste l'impossibilità assoluta di svolgere le proprie mansioni, nella funzione subentrano i supplenti.
3. La rinuncia alla nomina è consentita soltanto per giustificati e comprovati motivi.
4. È annotato nella cartella personale del detenuto o internato l'ingiustificato rifiuto ad assolvere i compiti di rappresentanza.
5. La rappresentanza di cui all'articolo 9 della legge dura in carica un mese; le rappresentanze di cui agli articoli 12 e 27 della legge medesima durano in carica quattro mesi; il rappresentante dei ristretti e internati di cui al nono comma dell'articolo 20 della legge dura in carica quattro mesi.
6. I sorteggi avvengono entro i 5 giorni precedenti l'inizio di ciascun mese per la rappresentanza di cui all'articolo 9 della legge ed entro i 5 giorni precedenti i mesi di gennaio, maggio e settembre, per le rappresentanze di cui agli articoli 12, 20 e 27 della legge. I sorteggi si effettuano nei locali indicati dalla Direzione, alla presenza del Direttore o di un suo delegato, dell'educatore, del comandante del reparto e dei rappresentanti effettivi uscenti.
7. Alle operazioni di sorteggio presiede il Direttore o un suo delegato, che si avvale, come segretario, dell'educatore. Di dette operazioni è redatto verbale, sottoscritto dai presenti.
8. Da un'urna contenente foglietti recanti i nominativi di tutti i ristretti e internati presenti nell'istituto, si estraggono, per ciascuna rappresentanza, tanti biglietti quanti sono i membri effettivi e quelli supplenti da nominare.
9. I primi sorteggiati sono nominati membri effettivi.
10. Prima di procedere al sorteggio di altra rappresentanza, devono essere reinseriti nell'urna tutti i biglietti recanti i nominativi precedentemente estratti.
11. Subito dopo il sorteggio, a cura della Direzione, viene affisso in ciascun reparto l'elenco dei ristretti e internati nominati nelle rappresentanze.
12. Ai sensi dell'art 71 R.E. – compiti di animazione e di assistenza- a singoli ristretti e internati, che dimostrino particolari attitudini a collaborare per il proficuo svolgimento dei programmi dell'istituto, possono essere affidate dalla direzione mansioni che comportino compiti di animazione nelle attività di gruppo, di carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonché di assistenza nelle attività di lavoro comune.

Le mansioni suddette sono espletate sotto la diretta supervisione del personale di polizia penitenziaria e della Direzione educativa.

L'incarico ha una durata di 4 mesi rinnovabili.

Art. 27
Modalità degli interventi di trattamento
(art. 16, secondo comma, O.P.)

1. Gli appositi incontri di trattamento, avvengono su iniziativa della Direzione e degli operatori penitenziari tenendo conto del progetto d'istituto, nonché su richiesta dei ristretti e internati interessati.
2. In ogni caso, la partecipazione agli incontri di cui al comma 1 è volontaria.
3. Le modalità organizzative degli interventi dei professionisti indicati nel quarto comma dell'articolo 80 della legge vengono concordate fra detti professionisti, la Direzione, la Direzione educativa e/o l'Area sanitaria.
4. I contatti con la comunità esterna sono mantenuti e favoriti anche con l'organizzazione di spettacoli, manifestazioni culturali ed incontri sportivi. Gli assistenti volontari e i rappresentanti della comunità esterna e del privato sociale di cui agli articoli 17 e 78 legge penitenziaria, accedono all'istituto nei giorni e negli orari stabiliti dalle Direzione raccordandosi costantemente con gli operatori del gruppo di osservazione e trattamento. Per accedere ai colloqui con gli assistenti volontari di cui sopra i ristretti e gli internati dovranno esprimere espressa volontà in tal senso.
5. La Direzione dell'istituto addiviene ad accordi con gli enti territoriali e con le associazioni pubbliche e private, nonché con le persone che svolgono attività in campo sociale ed assistenziale, al fine di agevolare e garantire quanto più possibile l'integrazione delle risorse per il reinserimento sociale dei condannati e degli internati.
6. Si applicano comunque gli accordi ed i protocolli di carattere generale stipulati dal Ministro della Giustizia del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o dal Direttore dell'Ufficio Detenuti e Trattamento.

Art. 28
Istruzione scolastica e formazione professionale

1. Sono istituiti corsi d'istruzione scolastica e di formazione professionale nel rispetto delle norme di legge contenute nell'Ordinamento Penitenziario e in attuazione degli accordi di programma sottoscritti, sia a livello nazionale che in ambito locale, tra Enti Pubblici e con enti privati operanti nel settore.
2. Nella previsione di corsi d'istruzione scolastica e di formazione professionale, la Direzione consulta gli organi locali competenti al fine di realizzare un opportuno coordinamento tra i corsi realizzati all'interno dell'istituto e quelli organizzati sul territorio.
3. La Direzione Educativa svolge attività di sensibilizzazione dando ampia e tempestiva informazione ai ristretti e internati dei corsi d'istruzione scolastica e di formazione professionale in previsione e in svolgimento all'interno dell'istituto.
4. I ristretti e gli internati sono ammessi a partecipare ai corsi previa istanza e

dopo verifica del possesso dei requisiti richiesti.

5. I corsi d'istruzione scolastica e di formazione professionale hanno luogo nei locali stabiliti dalla Direzione e si svolgono nelle seguenti fasce orarie: 08.30 - 12.30; 13.30 - 19.00.
6. E' favorito lo svolgimento di attività lavorative da parte dei ristretti e internati impegnati in corsi d'istruzione scolastica e di formazione professionale, attraverso l'individuazione di mansioni specifiche e di orari di lavoro conciliabili con l'attività di studio.
7. Sono istituiti, in collaborazione con il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Verona, corsi di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado.
8. Per favorire percorsi d'integrazione tra scuola e lavoro, in collaborazione con l'Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Angelo Berti" di Verona, è istituito un polo scolastico di riferimento in ambito regionale per lo svolgimento di corsi finalizzati al rilascio della qualifica di "Tecnico dei Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera".
9. E' favorito, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituto, il compimento da parte dei ristretti e internati di studi superiori in forma autonoma o autodidattica, attraverso appositi protocolli d'intesa sottoscritti con l'Università degli Studi di Verona e l'associazione di volontariato "La Fraternità" di Verona.
10. I ristretti e gli internati che desiderano seguire corsi di studio diversi da quelli organizzati in istituto prospettano i loro programmi alla Direzione che, in relazione alle esigenze organizzative della struttura, ne consente la realizzazione nelle forme che ritiene più opportune.
11. La Direzione e la Direzione educativa favoriscono la realizzazione in istituto di corsi e di attività di formazione al lavoro che siano utili alla risocializzazione dei ristretti e degli internati, valorizzando le opportunità offerte dagli Enti Pubblici territoriali, dalle Fondazioni e dal Terzo Settore.

Art. 29

Lavoro

(art. 36, comma2, lettera b), Reg. Esecuz.)

1. La Direzione dell'istituto individua le imprese, pubbliche e private, idonee a collaborare al trattamento penitenziario, mettendo a disposizione adeguati posti di lavoro per i ristretti e internati.
2. La Direzione si attiva per garantire, nei limiti del possibile, il lavoro a tutti i ristretti e internati, adottando ogni utile iniziativa nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia.
3. L'ammissione dei ristretti e degli internati al lavoro avviene nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 20 della legge e dall'articolo 47 del regolamento di esecuzione.

4. Gli operatori penitenziari provvedono a stimolare il senso di responsabilità dei ristretti e degli internati lavoratori, affinché espletino l'attività lavorativa con impegno e professionalità, in modo che il lavoro penitenziario rispecchi quanto più possibile quello svolto nell'ambiente libero.
5. Saranno stilati due elenchi; uno generico e uno per qualifica di tutti i ristretti e internati con specificazione della posizione giuridica; nel caso in cui la posizione giuridica fosse mista prevarrà la posizione dei ristretti definitivi.
I ristretti con posizione giuridica di "definitivo" avranno priorità nell'assegnazione al lavoro rispetto ai ristretti con altre posizioni giuridiche (giudicabile, appellante, ricorrente, mista senza definitivo) a prescindere dal punteggio attribuito.
6. Gli elenchi saranno stilati dall'apposita commissione che dovrà riunirsi almeno una volta all'anno per determinarne i criteri.
L'inserimento al lavoro alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione Penitenziaria potrà avvenire anche a prescindere dalla graduatoria.
La graduatoria non è infatti l'unico requisito di ammissione al lavoro, ma va integrata da mansioni specifiche da valutare sul campo nel periodo di prova non superiore ai 60 giorni di calendario.
E' ammessa l'effettuazione del lavoro notturno quando ciò si rende necessario per esigenze del ciclo produttivo.
7. Saranno assegnati, per motivi di sicurezza, in deroga ai criteri di assegnazione del punteggio e in relazione alle qualifiche professionali o attestati regolarmente documentati, i seguenti lavori:
M.O.F., cucina, lavanderia, facchino, addetto alla distribuzione spesa ristretti ed internati, addetto al magazzino/casellario ristretti internati, addetto alle pulizie comando/matricola/sala avvocati.
8. Il lavoro viene offerto a rotazione, secondo i criteri che verranno decisi dalla Commissione lavoro.
9. Nel caso di irregolarità della condotta da parte dei ristretti e internati lavoratori, sarà l'equipe a decidere l'esclusione o meno dalla graduatoria e la relativa durata, in relazione alla gravità dei fatti.

Art. 30 **Religione**

(artt. 36, comma 2, lettera c), e 58 Reg. Esecuz.)

1. Per i ristretti e gli internati che professano il culto cattolico, i riti saranno celebrati nella Cappella dell'istituto, o in altro locale idoneo indicato dalla Direzione, dal Cappellano, o, in casi particolari, da altro ministro dello stesso culto, autorizzato dal Direttore.
2. La Santa Messa viene celebrata nei giorni delle festività religiose di precetto dalle ore 09.00 alle ore 11.00 per i ristretti e internati del reparto maschile circondariale e reclusione e dalle ore 10.30 alle ore 12.00 per le

sezioni del reparto femminile.

Vengono garantite tutte le funzioni liturgiche e la somministrazione di tutti i sacramenti.

All'interno dell'istituto opera il movimento ecclesiale "Cammino neocatecumenale".

Per i ristretti e internati appartenenti al circuito protetti/isolati la Santa Messa viene celebrata tutti i sabato pomeriggio dalle ore 16.30 alle 17.30.

Per i ristretti e internati di altre confessioni religiose vengono garantiti il sostegno morale e la catechesi. I testimoni di Geova sono presenti nella giornata di sabato mattina e pomeriggio con incontri di studio biblico individuali e di gruppo.

3. Tutti i venerdì del mese, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, viene garantita, per i ristretti e internati di fede islamica, la preghiera presso il luogo di culto individuato.
4. Ai ristretti e agli internati che professano una religione diversa da quella cattolica è consentito ricevere, a richiesta, l'istruzione e l'assistenza religiosa da parte dei ministri del loro culto, nonché di celebrare i riti della propria confessione religiosa in locali idonei, in giorni ed orari di volta in volta concordati tra la Direzione ed i predetti ministri di culto.
5. È fatto salvo quanto previsto dalle leggi che regolano i rapporti con specifiche confessioni religiose diverse da quella cattolica.

ALLEGATO A

PATTO DI RESPONSABILITA'

IO SOTTOSCRITTO..... DICHIARO DI:

- RISPETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE CHE REGOLANO LA VITA PENITENZIARIA;
- USARE RISPETTO NEI CONFRONTI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA, DEGLI OPERATORI PENITENZIARI, DEGLI ESTERNI E DEI COMPAGNI DI DETENZIONE EVITANDO COMPORTAMENTI DI VIOLENZA ANCHE VERBALI;
- OSSERVARE IL DIVIETO DI FUMO NEI LUOGHI COMUNI;
- CURARE LA MIA PERSONA, LA CAMERA DETENTIVA, GLI SPAZI COMUNI, CON USO RESPONSABILE DELL'ACQUA E DELL'ENERGIA ELETTRICA;
- SVOLGERE CON IMPEGNO TUTTE LE ATTIVITA' TRATTAMENTALI PROPOSTE (CORSI SCOLASTICI, ATTIVITA' FORMATIVE E CULTURALI);
- SE AMMESSO A ATTIVITA' LAVORATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA O PER CONTO DI DATORI DI LAVORO TERZI SVOLGERE LE MANSIONI CON SERIETA' E ADEGUATEZZA;
- CONOSCERE ED ACCETTARE L'ESISTENZA DEI MODELLI CUSTODIALI PREVISTI: CUSTODIA APERTA E CUSTODIA CHIUSA, SECONDO I CRITERI DI PERICOLOSITA' RIFERITI SIA AL REATO E/O A SUCCESSIVI COMPORTAMENTI INTRAMURALI (COMPORTAMENTI CHE POSSONO METTERE A RISCHIO LA SICUREZZA E L'ORDINE DELL'ISTITUTO);
- ACCETTARE CHE DURANTE LE ATTIVITA' TRATTAMENTALI LA CAMERA DETENTIVA SIA CHIUSA E IMPEGNARMI ALTRESI' A NON LASCIARE LUCI E TELEVISORE ACCESI E L'ACQUA A SCORRERE NELLA STESSA.

DATA

FIRMA

ALLEGATO B (TABELLE A, B, C, D, E)

Tabella A

GENERI E OGGETTI CONSENTITI TRAMITE ACQUISTO E/O POSSESSO (Art. 7)

VESTIARIO E CORREDO PERSONALE:

- Due asciugamani + ospite (no teli);
- Un accappatoio senza cintura e cappuccio;
- Un pigiama;
- Biancheria intima (slip, boxer, magliette intime, calzini);
- Due camicie;
- Due maglioni e/o felpe senza cappuccio;
- Due pantaloni;
- Una tuta ginnica senza cappuccio con elastico in vita;
- Un giubbotto non imbottito e senza cappuccio (solo nella stagione autunnale/invernale);
- Una cintura di tipo consentito (ad uno strato e con torchiatura piccola);
- Due paia di scarpe normali e/o ginniche del tipo consentito (aperte sul davanti);
- Un paio di ciabatte da doccia in plastica;
- Due spugne.

Tabella B

GENERI ED OGGETTI DI CUI E' CONSENTITO IL POSSESSO E LA RICEZIONE (Art. 8)

- La fede nuziale;
- Un orologio di plastica trasparente;
- Una radio di piccole dimensioni;
- Un lettore CD con auricolari e cinque CD in confezione integra muniti di sigillo SIAE;
- Libri privi di copertina rigida, giornali e riviste in libera vendita all'esterno;
- Un fornello a gas con bombola del tipo consentito;
- Una caffettiera da una tazza;
- Posate, stoviglie, pentole ed utensili per l'auto-cucina di tipo e quantità conformi alle disposizioni ministeriali;
- Dieci pacchetti di sigarette o sigari;
- Una confezione di tabacco e quanto necessario per il confezionamento di sigarette;
- Un accendino trasparente monouso;
- Oggetti di cancelleria (secondo le normali esigenze di una persona);
- Un tappeto (solo per ristretti e gli internati di religione musulmana) con misure non superiori a cm. 110X50 e di materiale differente dalla stoffa;
- Un secchio in plastica;
- Sacchetti traforati in plastica per rifiuti;
- Prodotti di pulizia distribuiti dalla Direzione.

Tabella C

OGGETTI E GENERI PER L'IGIENE DELLA PERSONA CONSENTITI (Art. 8)

- Un paio di occhiali da vista o lenti a contatto con relativo contenitore per liquidi sterilizzato;
- Un pettine per capelli in plastica;
- Rasoi del tipo usa e getta non eccedenti il fabbisogno settimanale individuale;
- Un rasoio autoalimentato;
- Uno spazzolini per denti;
- Una spazzola per abiti;
- Un pennello da barba;
- Una spazzola per scarpe oppure una spugnetta auto lucidante;
- Una saponetta;
- Sapone da barba, pre-barba o dopo barba;
- Una confezione di dentifricio;
- Un deodorante no gas;
- Una confezione di bagno schiuma;
- Una confezione di shampoo;
- Una confezione di colonia e/o profumo con contenitore in plastica;
- Un paio di forbicine con punte arrotondate;
- Un tagliaunghie senza lama;
- Una scatola di plastica;
- Un porta sapone di plastica.

Per particolari esigenze il Direttore può autorizzare l'acquisto di oggetti non compresi negli elenchi di cui sopra, sempre che essi non siano pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza interna.

Tabella D

TABELLA DEI GENERI E OGGETTI RICEVIBILI A MEZZO PACCO (Art. 8)

(art. 6, commi 8 e 9)

VESTIARIO E CORREDO PERSONALE:

- Asciugamani, ospiti (no teli);
- Accappatoio senza cintura e cappuccio;
- Pigiama;
- Biancheria intima (slip, boxer, magliette intime, calzini);
- Camicie;
- Maglioni e/o felpe senza cappuccio;
- Pantaloni;
- Tuta ginnica senza cappuccio e con elastico in vita;
- Giubbotto senza cappuccio non imbottito (solo nella stagione autunnale/invernale);
- Cintura di tipo consentito (ad uno strato e con torchiatura piccola);
- Scarpe normali e/o ginniche del tipo consentito (aperte sul davanti);
- Ciabatte da doccia in plastica.

OGGETTI DI VALORE O DI USO CORRENTE:

- fede nuziale;
- Orologio di plastica trasparente;
- Cd in confezione integra muniti di sigillo SIAE numero massimo cinque;
- Libri privi di copertina rigida, giornali e riviste in libera vendita all'esterno;
- Tappeto (solo per i ristretti e gli internati di religione musulmana) con misure non superiori a cm. 110X50 e di materiale differente dalla stoffa;

GENERI ALIMENTARI RICEVIBILI:

- Salumi affettati, sottovuoto, di confezionamento industriale integro ed originale; purché esso sia trasparente e facilmente ispezionabile senza ricorrere a manomissioni. Massimo 2 confezioni da 150 grammi.
- Formaggio a pasta dura, sottovuoto, di confezionamento industriale integro ed originale; purché esso sia trasparente e facilmente ispezionabile senza ricorrere a manomissioni. Massimo 2 confezioni da 500 grammi.
- I ristretti e gli internati, a seguito di documentati regimi dietetici, possono ricevere generi alimentari adeguatamente confezionati.

Gli alimenti vengono accettati solo ed esclusivamente in confezioni commerciali, sottovuoto, provenienti dalla grande distribuzione.

Si precisa che tramite pacco postale possono essere introdotti solo effetti di corredo e comunque non generi alimentari.

Tabella E

VESTIARIO E CORREDO PERSONALE DI CUI NON È CONSENTITA LA RICEZIONE (Art. 8)

- Indumenti imbottiti, giubbotti imbottiti o trapuntati, con parti in metallo, montoni e piumini;
- Cinture intrecciate, con fibbia grossa, autostringente, con borchie in metallo;
- Impermeabili, cappucci con cordicelle, giacche e capi imbottiti, sciarpe, foulard, cravatte, bandane;
- Guanti con inserti in pelle, berretti imbottiti, ginocchiere, parastinchi;
- Zoccoli o sandali in legno o in sughero e con parti in metallo, pantofole (ciabatte chiuse sul davanti), stivali, scarpe ginniche con suola ammortizzata (tubolari o molle), tipo basket alte, antinfortunistiche, con lamine in metallo, da calcio con tacchetti asportabili, anfibi;
- Lucido da scarpe, plantari (se non prescritti dal medico e autorizzati dalla sanità penitenziaria), lacci da scarpe;
- Tovaglie, copriletto, plaid, trapunte, piumoni, cuscini, lenzuola, coperte. Se prescritti dal medico e autorizzati dalla Direzione possono essere consentiti cuscini, lenzuola e coperte.

GENERI VARI NON RICEVIBILI:

- ✓ Farmaci e/o medicinali di ogni genere, adesivi, lenti a contatto, liquidi per lenti, cerotti, bende, fasce elastiche fatto salvo i generi prescritti dal medico e autorizzati dalla sanità penitenziaria.
- ✓ Prodotti per l'igiene: sapone, detersivi, dentifricio, profumi, deodoranti, lozioni, schiuma e sapone da barba, lamette, rasoi, cosmetici in generale, salviette umidificate, bagnoschiuma, shampoo, balsamo, prodotti simili;
- ✓ Tutti i prodotti con vaporizzatore, in contenitore sotto pressione e spray di ogni genere come smacchiatori, bombolette tipo campeggio e ricariche gas per accendini;
- ✓ Contenitori in cartone e in vetro di ogni tipo;
- ✓ Fiammiferi, accendini, sigarette, sigari, tabacchi di ogni genere, pipe, macchinetta per sigarette, cartine, filtri;
- ✓ Batterie di ogni genere e dimensione;
- ✓ Rasoio da barba;
- ✓ Qualsiasi apparecchio elettronico tipo televisore, telecomandi, sveglie, videogiochi, apparecchi radio e/o walkman, lettori CD (ad eccezione di quelli autorizzati);
- ✓ Musicassette prive del marchio SIAE, cd masterizzati;
- ✓ Calendari con metallo, poster, quadri, porta foto, peluche;
- ✓ Denaro, blocchetti di assegni, carte magnetiche, francobolli, scottex, rotoli d'alluminio, pellicola, carta da forno e fritto;
- ✓ Thermos, guanti di gomma;
- ✓ Spiedini di legno e metallo;
- ✓ Cancelleria, scacchi, dama, carte da gioco e giochi in scatola di ogni genere.

Per particolari esigenze il Direttore può autorizzare la ricezione di oggetti non compresi negli elenchi di cui sopra, sempre che essi non siano pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza interna.

GENERI ALIMENTARI NON RICEVIBILI:

- Bevande e liquidi di ogni genere;
- Frutti di mare, crostacei, pesce crudo, in scatola e secco;
- Sottoaceti, sottolio, pomodori secchi, peperoncini, capperi e simili;
- Confezioni di zucchero, caffè, the, tisane, cacao, lievito, sale e tutte le sostanze in polvere o granulari, spezie ed infusi di ogni tipo;
- Carne cruda, rossa e bianca, con ossi, panature, sughi e macinata di ogni tipo: hamburger, polpette, polpettone, salsicce, involtini, cotechini, zamponi e simili;
- Insaccati o salumi di qualsiasi genere se conditi e non affettati;
- Confezioni in barattolo o in tubetto di ogni genere (maionese, pomodoro concentrato, senape e simili), confezioni di dadi da brodo, generi con gelatine, affettati farciti;
- Pane non affettato, biscottato, speziato, condito, focacce, pizze, griselle e simili;
- Funghi (cotti e crudi), olive, carciofi e tutte le altre verdure crude;
- Pasta, riso, legumi, crudi o cotti di ogni tipo;
- Formaggi morbidi o a cucchiaio (gorgonzola, ricotta, burro, margarina, mascarpone, mozzarelle, formaggini e simili), fusi, affumicati, speziati e ricoperti da paraffina;
- Latte, uova, polenta, couscous, crackers, dolci di ogni tipo, compresi biscotti, panettoni, pandori, colombe, merendine;
- Creme, cioccolata, caramelle, chewingum, marmellate, nutella, miele;
- Frutta che richiede manomissione in sede di controllo (noci di cocco, banane, meloni, angurie, fichi, melograni, frutta esotica, frutta e frutti analoghi).

Il presente Regolamento è stato redatto e condiviso in forma definitiva il giorno 22 febbraio 2019 presso la Casa Circondariale di Verona.

Dr Maria Grazia Bregoli, Direttore

Dr Lara Boco, Commissaria

Dr. Camillo Smacchia, Responsabile Area Medica

Dr Enrichetta Ribezzi, Capo Area Giuridico pedagogica

Dr Anna Buratti, Psicologa

Asst. Capo Massimo Santi, M.O.F

Fra Angelo Giovanni Tolardo, Cappellano

Dr Maria Letizia Verrengia, Ass.Sociale U.E.P.E. di Verona

Dr Margherita Forestan, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Il Magistrato di Sorveglianza di Verona

Dr Isabella Cesari

